



C/2025/5111

22.9.2025

RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO

del 27 giugno 2025

che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario

(CERS/2025/4)

(C/2025/5111)

IL CONSIGLIO GENERALE DEL COMITATO EUROPEO PER IL RISCHIO SISTEMICO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽¹⁾, e in particolare gli articoli 3 e da 16 a 18,

vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ⁽²⁾, e in particolare il titolo VII, capitolo 4, sezione I,

vista la decisione CERS/2011/1 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 gennaio 2011, che adotta il regolamento interno del Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽³⁾, e in particolare gli articoli 18 e 20,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire l'efficacia e la coerenza delle misure nazionali di politica macroprudenziale, è importante integrare il riconoscimento ai sensi del diritto dell'Unione con il riconoscimento volontario.
- (2) La disciplina in materia di riconoscimento volontario di misure di politica macroprudenziale dettata nella raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽⁴⁾ mira ad assicurare che tutte le misure di politica macroprudenziale basate sull'esposizione attivate in uno degli Stati membri siano riconosciute negli altri Stati membri.
- (3) Il 10 marzo 2022 ⁽⁵⁾, il Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (l'Autorità federale di vigilanza finanziaria - BaFin), in qualità di autorità tedesca designata ai fini dell'articolo 133, paragrafo 3, della direttiva 2013/36/UE, ha notificato al Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) la propria intenzione di attivare una riserva di capitale settoriale a fronte del rischio sistemico (sSyRB) del 2 % per affrontare tutte le esposizioni, sia al dettaglio che non al dettaglio, verso persone fisiche e tutte le esposizioni verso persone giuridiche che sono garantite da immobili residenziali situati in Germania e per le quali si ritiene che tale garanzia riduca i requisiti di vigilanza in materia di fondi propri applicabili dal 1° febbraio 2023, ai sensi dell'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE. La BaFin ha inoltre presentato al CERS una richiesta di riconoscimento della sSyRB ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE.
- (4) Il 27 luglio 2022 il CERS ha adottato la raccomandazione CERS/2022/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico ⁽⁶⁾ al fine di includere la sSyRB attivata dalla BaFin nell'elenco delle misure di politica macroprudenziale di cui è raccomandato il riconoscimento ai sensi della raccomandazione CERS/2015/2.

⁽¹⁾ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1092/oj>.

⁽²⁾ GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj>.

⁽³⁾ GU C 58 del 24.2.2011, pag. 4.

⁽⁴⁾ Raccomandazione CERS/2015/2 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 15 dicembre 2015, sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 97 del 12.3.2016, pag. 9).

⁽⁵⁾ Una prima notifica è stata presentata al CERS in data 24 febbraio 2022. Una versione aggiornata della notifica è stata presentata al CERS in data 10 marzo 2022.

⁽⁶⁾ Raccomandazione CERS/2022/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 2 giugno 2022, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 286 del 27.7.2022, pag. 1).

- (5) Il 31 marzo 2025 ⁽⁷⁾, BaFin, in qualità di autorità designata ai fini dell'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE, ha notificato al CERS di aver ricalibrato la sSyRB, modificando il livello della sSyRB esistente all'1% per tutte le esposizioni, sia al dettaglio che non al dettaglio, verso persone fisiche e tutte le esposizioni verso persone giuridiche che sono garantite da immobili residenziali situati in Germania e per le quali si ritiene che tale garanzia riduca i requisiti di vigilanza in materia di fondi propri. La BaFin ha inoltre fatto richiesta al CERS di raccomandare il riconoscimento della suddetta misura di politica macroprudenziale su base consolidata, subconsolidata e individuale, ai sensi dell'articolo 134, paragrafo 5, della direttiva 2013/36/UE.
- (6) Il riconoscimento di requisiti patrimoniali macroprudenziali attivati da autorità di altri Stati membri, su base consolidata, subconsolidata e individuale, indipendentemente dal fatto che le esposizioni rilevanti siano detenute attraverso controllate o filiali oppure risultino da prestiti diretti transfrontalieri, limita propagazioni e arbitraggio regolamentare, affronta i rischi sistemici e quindi promuove l'efficacia complessiva della politica macroprudenziale garantendo che i maggiori rischi siano affrontati non soltanto nello Stato membro che ha introdotto la sSyRB ma anche negli altri Stati membri in cui i gruppi bancari sono esposti a tali maggiori rischi. Il riconoscimento dovrebbe pertanto mirare anche a garantire che i gruppi bancari esposti a tali rischi sistemici siano sufficientemente resilienti. Pertanto, è opportuno che i requisiti patrimoniali macroprudenziali derivanti da una decisione di riconoscere le misure macroprudenziali di altri Stati membri siano in generale applicati su base consolidata, subconsolidata e individuale.
- (7) Per riconoscere il coefficiente sSyRB tedesco, come richiesto dalla BaFin, le autorità competenti interessate e/o le autorità competenti designate di un altro Stato membro possono stabilire un coefficiente SyRB in conformità agli articoli 133, paragrafo 4, e 134, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE.
- (8) In conformità all'articolo 134, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, il riconoscimento della notifica della modifica del coefficiente sSyRB tedesco da parte degli altri Stati membri si applicherebbe alle esposizioni situate in Germania degli enti autorizzati negli Stati membri di riconoscimento.
- (9) In conformità all'articolo 133, paragrafo 4, della direttiva 2013/36/UE, un coefficiente SyRB può essere applicato su base individuale, consolidata o subconsolidata. Pertanto, il riconoscimento di un coefficiente SyRB stabilito da un altro Stato membro comporta la possibilità di applicare un coefficiente SyRB a tutte le esposizioni su base consolidata (comprese le esposizioni detenute attraverso controllate situate in un altro Stato membro).
- (10) Le deviazioni dall'approccio generale dell'applicazione della misura di politica macroprudenziale tedesca riconosciuta su base individuale, subconsolidata e consolidata possono essere giustificate in alcuni casi, ad esempio laddove le autorità di riconoscimento ritengono che tali rischi sistemici siano già attenuati in maniera adeguata e opportuna dai requisiti esistenti applicati nello Stato membro nel quale la misura è riconosciuta.
- (11) La raccomandazione CERS/2015/2 del CERS, come modificata dalla raccomandazione CERS/2017/4 ⁽⁸⁾, raccomanda all'autorità competente all'attivazione di una misura macroprudenziale, al momento della presentazione di una richiesta di riconoscimento al CERS, di proporre una soglia di rilevanza al di sotto della quale l'esposizione di un prestatore individuale di servizi finanziari al rischio macroprudenziale individuato nella giurisdizione in cui la misura di politica macroprudenziale viene applicata dall'autorità competente all'attivazione può essere considerata non significativa. Il CERS può raccomandare una diversa soglia se lo ritiene necessario.
- (12) A seguito della richiesta tedesca ricevuta il 31 marzo 2025 per il riconoscimento della misura da parte degli altri Stati membri e al fine di prevenire il concretizzarsi di effetti transfrontalieri negativi, quali propagazioni e arbitraggio regolamentare, che potrebbero derivare dall'attuazione della misura di politica macroprudenziale che diverrà applicabile in Germania, il Consiglio generale del CERS ha deciso di continuare ad includere la misura notificata il 10 marzo 2022, modificata a seguito della notifica da parte della BaFin il 31 marzo 2025, nell'elenco delle misure di politica macroprudenziale di cui è raccomandato il riconoscimento ai sensi della raccomandazione CERS/2015/2, e di raccomandare il riconoscimento della misura macroprudenziale menzionata in precedenza su base consolidata, subconsolidata e individuale conformemente alla richiesta di riconoscimento ricevuta dalla BaFin. Il Consiglio generale del CERS ha inoltre deciso di continuare a raccomandare una soglia di rilevanza specifica di 10 miliardi di

⁽⁷⁾ Una prima notifica è stata presentata al CERS in data 31 marzo 2025. Una versione aggiornata della notifica è stata presentata al CERS in data 16 maggio 2025.

⁽⁸⁾ Raccomandazione CERS/2017/4 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 20 ottobre 2017, che modifica la raccomandazione CERS/2015/2 sulla valutazione degli effetti transfrontalieri delle misure di politica macroprudenziale e sul loro riconoscimento volontario (GU C 431 del 15.12.2017, pag. 1).

EUR. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento della misura possono esentare gli enti dal requisito di riserva di capitale a fronte del rischio sistemico se le loro esposizioni rilevanti non superano i 10 miliardi di EUR. In linea con la raccomandazione di applicare il riconoscimento su base consolidata, subconsolidata e individuale, anche la valutazione della rilevanza dovrebbe essere effettuata a ciascuno di questi livelli. Per la valutazione consolidata e subconsolidata, il totale delle esposizioni (comprese quelle derivanti da filiali, prestiti diretti transfrontalieri e controllate) dovrebbe essere misurato rispetto alla soglia di rilevanza applicabile.

(13) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la raccomandazione CERS/2015/2,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

MODIFICHE

La raccomandazione CERS/2015/2 è modificata come segue:

- 1) nella sezione 1, subraccomandazione C, paragrafo 1, la misura che riguarda la Germania è sostituita dalla seguente:
«— un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico dell'1% su tutte le esposizioni, sia al dettaglio che non al dettaglio, verso persone fisiche e tutte le esposizioni verso persone giuridiche che sono garantite da immobili residenziali situati in Germania e per le quali si ritiene che tale garanzia riduca i requisiti di vigilanza in materia di fondi propri.»;
- 2) l'allegato è modificato conformemente all'allegato alla presente raccomandazione.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 27 giugno 2025

*Il capo del segretariato del CERS,
per conto del Consiglio generale del CERS*
Francesco MAZZAFERRO

ALLEGATO

L'allegato alla raccomandazione CERS/2015/2 è modificato come segue:

1) per quanto riguarda la Germania, la sezione intitolata «I. Descrizione della misura» è sostituita dalla seguente:

«I. Descrizione della misura

1. La misura tedesca, applicata conformemente all'articolo 133 della direttiva 2013/36/UE, impone un coefficiente della riserva di capitale a fronte del rischio sistemico dell'1 % per tutte le esposizioni, sia al dettaglio che non al dettaglio, verso persone fisiche e giuridiche garantite da immobili residenziali situati in Germania.

1 bis. La misura si applica su base consolidata, subconsolidata e individuale.»

2) per quanto riguarda la Germania, la sezione intitolata «II. Riconoscimento» è sostituita dalla seguente:

«II. Riconoscimento

2. Si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura tedesca applicandola agli enti creditizi autorizzati a livello nazionale.

3. Qualora la stessa misura di politica macroprudenziale non sia disponibile nelle loro giurisdizioni, si raccomanda alle autorità competenti di applicare, previa consultazione con il CERS, la misura di politica macroprudenziale utilizzabile nelle loro giurisdizioni che consegue l'effetto il più possibile equivalente alla predetta misura di cui si raccomanda il riconoscimento, inclusa l'adozione di misure e poteri di vigilanza di cui al titolo VII, capo 2, sezione IV, della direttiva 2013/36/UE. Si raccomanda alle autorità competenti di adottare la misura equivalente il prima possibile ed entro e non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione della presente raccomandazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

4 bis. A seguito della richiesta della BaFin, si raccomanda alle autorità competenti di riconoscere la misura tedesca applicandola su base individuale, subconsolidata e consolidata, fatto salvo l'esito della valutazione di cui al paragrafo 5 bis.»

3) per quanto riguarda la Germania, la sezione intitolata «III. Soglia di rilevanza» è sostituita dalla seguente:

«III. Soglia di rilevanza

5. La misura è integrata da una soglia di rilevanza specifica per guidare la potenziale applicazione del principio de minimis da parte delle autorità competenti che applicano il riconoscimento. Gli enti creditizi possono essere esentati dal requisito di riserva di capitale a fronte del rischio sistemico purché le loro esposizioni settoriali rilevanti non superino i 10 miliardi di EUR. Pertanto, il riconoscimento è richiesto solo in caso di superamento della soglia specifica per ente.

5 bis. La soglia di rilevanza è valutata su base consolidata, subconsolidata e individuale. Durante la valutazione su base consolidata, tutte le esposizioni detenute attraverso filiali, prestiti diretti transfrontalieri e controllate sono incluse nel calcolo delle esposizioni valutate alla luce della soglia di rilevanza.

6. Le autorità competenti dovrebbero monitorare la significatività dell'esposizione. In conformità con la sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, la soglia di rilevanza di 10 miliardi di EUR costituisce una soglia massima raccomandata. Le autorità competenti che applicano il riconoscimento possono, pertanto, anziché applicare la soglia raccomandata, stabilirne una inferiore per le proprie giurisdizioni, se del caso, ovvero riconoscere la misura senza alcuna soglia di rilevanza.

7. Qualora non vi siano enti creditizi autorizzati negli Stati membri che abbiano esposizioni rilevanti in Germania, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono, ai sensi della sezione 2.2.1 della raccomandazione CERS/2015/2, decidere di non riconoscere le misure tedesche. In tal caso, è opportuno che le autorità competenti monitorino la rilevanza delle esposizioni e si raccomanda alle stesse il riconoscimento delle misure tedesche nel momento in cui un ente creditizio superi la rispettiva soglia di rilevanza.»